ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Leonardo da Vinci"

IISS "L. da VINCI" FASANO (Br)
Prot. 0006270 del 03/09/2026
IV (Entrata)

Ai Docenti
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale ATA
E p.c. DSGA
Al RE
Al sito web d'Istituto

Oggetto: indicazioni operative_avvio a.s. 2026/2027.

Con la presente comunicazione, si forniscono indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico.

TEMPO SCUOLA - INGRESSI– USCITE

1. L'Istituto è aperto dalle ore 7.30; gli alunni potranno sostare nel giardino antistante durante il tempo che precede l'inizio delle lezioni (senza responsabilità da parte della Scuola).
2. Alla campanella delle ore 8.00 gli alunni dovranno raggiungere le rispettive aule, dove saranno accolti dall'insegnante della prima ora.
3. Il docente della prima ora riceverà in classe l'alunno/a se il ritardo sarà contenuto nei 10 minuti (entro le 8.10); oltre tale limite di tolleranza, l'alunno non potrà essere ammesso alla lezione della prima ora e farà il suo ingresso in classe alla seconda ora. Il docente affiderà lo studente al collaboratore scolastico presente sul piano, che a sua volta accompagnerà al front office suddetto alunno.
4. La somma di n. 6 tra ritardi e uscite anticipate, comporta automaticamente l'attribuzione di n. 1 giorno di assenza.
5. **I ritardi e le giustifiche** devono essere registrati su RE.
   La giustifica dell'assenza deve essere presentata il primo giorno di rientro a scuola all'insegnante della prima ora. **Al terzo giorno di mancata giustifica gli studenti del primo biennio dovranno essere accompagnati dai genitori.** Agli alunni del II Biennio e V anno, dal terzo giorno, la giustifica non sarà più possibile e tale mancanza comporterà una ricaduta significativa sull'attribuzione del voto di condotta.
6. **Un numero consistente di assenze** comporta una ricaduta sull'attribuzione del voto in condotta e potrebbe, così come da *art. 14, e. 7 del D.P.R. 122/2009,* compromettere la validità dell'anno scolastico.
7. **Gli alunni maggiorenni** possono autogiustificarsi previa delega firmata dal genitore con la quale si solleva l'Istituto da ogni responsabilità.

8. La giustifica delle assenze per motivi di salute: dall'art. 28 della Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021" la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica per malattia di più di cinque giorni è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

Il comma 2 dello stesso art.28 sancisce che "al di fuori dei casi a) e b) su indicati, cessa l'obbligo di certificazione.

8. **I genitori che debbono affidare i propri figli alle cure di terzi,** devono depositare sotto propria responsabilità, la firma della persona che dovrà giustificare lo studente stesso durante l'anno.
9. **L'uscita anticipata o l'ingresso posticipato** saranno consentiti solo per gravi e comprovati motivi alla presenza del genitore/delegato e comunque previa valutazione del Dirigente Scolastico o del suo Vicario/delegato.
10. Come consuetudine il tempo di socializzazione (ricreazione) è stabilito dalle 10,50 alle 11,00. Le ordinazioni

a cura del rappresentante di classe, saranno consegnate al personale in servizio presso il piano tra le 9,00 e le 9,15.

SPOSTAMENTI INTERNI ALL'ISTITUTO.

1. **Durante le prime due ore di lezione l'uscita dalle aule sarà consentita solo per eccezionali motivi.**
2. **Ai fini della fruizione dei servizi igienici, sarà consentita l'uscita dall'aula a non più di un alunno per volta.**
3. **Gli spostamenti dalle aule ai laboratori e alla palestra devono avvenire rapidamente, in silenzio e in ordine. I docenti sono tenuti ad accompagnare le classi, gli alunni a rimanere in aula attendendo l'arrivo del docente dell'ora successiva.**

DOVERI degli studenti.

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare i muri, gli arredi, le attrezzature ed ogni altra dotazione della scuola. In caso di danno, previo accertamento della responsabilità, vi è l'obbligo di risarcimento.
2. Si ricorda la legislazione vigente, riguardo il divieto di fumo nei locali interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto.

La legge n. 3/2003 estende il divieto a tutti gli ambienti interni alla scuola. Il decreto legge n. 104 del 2013 estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza. Nello specifico l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, stabilisce quanto segue:

- all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
- è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
- chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

3. Gli studenti sono tenuti a lasciare pulite le aule al termine delle lezioni.
4. **Gli studenti devono evitare di lasciare in aula e in ogni altro ambiente scolastico oggetti personali per i quali la scuola non può assumere alcuna responsabilità.**
5. Riguardo il divieto di utilizzo dei dispositivi cellulari e similari, si rimanda alle indicazioni operative pubblicate all'interno del Regolamento di Istituto..
   Si ricorda la Nota Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito che, a partire dal 1° settembre 2025, in tutte le scuole secondarie di Secondo Grado è **VIETATO** l'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici personali **durante l'orario scolastico anche a fini didattici**.
   I telefoni cellulari verranno custoditi in apposite tasche porta oggetti, affisse alle pareti delle aule scolastiche. Nel caso di spostamenti fuori dall'aula o durante la socializzazione, lo studente potrà riporre il proprio dispositivo nello zaino di appartenenza o sacca o similari, per custodia personale dello stesso.
   Si ricorda che il personale scolastico, docenti e ATA, in nessun modo può ritenersi responsabile della

mancata custodia degli oggetti personali da parte degli studenti.

Si rimanda in ogni caso al **Regolamento d'Istituto,** disponibile anche sul sito dell'Istituto. (https://www.leonardodavincifasano.edu.it)

Fasano, 3 settembre 2026.

Il Dirigente Scolastico
Prof ssa Vita Ventrella

VITA VENTRELLA
03.09.2026
08:49:37
GMT+02:00